

OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO VIII D.LGS. 626/94 "AGENTI BIOLOGICI"

Vairo Contini (Az.USL 2), Aldo Fedi, Andrea Innocenti (Az.USL3),
Marcella Filieri (Az.USL5), Marco Baldari, Pierluigi Londini,
Paolo Madrucci, Andrea Moggio (Az.USL9),
Paola Pasquinelli (Reg.Toscana)

1) OSSERVAZIONI GENERALI

Premesso che la Direttiva risponde alle esigenze di tutelare l'igiene e la sicurezza dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali si ha **deliberata intenzione** di utilizzare agenti biologici e che da qui discendono obblighi verso i laboratori dell'industria farmaceutica (vedi ad es. art. 76 - Comunicazione - "*il datore di lavoro che intenda esercitare attività che comportano uso di agenti biologici*" ed art. 77 - Autorizzazione - "*il datore di lavoro che intende utilizzare un agente biologico...*"), l'obiettivo di questo documento è dare prime linee di massima per gli operatori agricoli circa l'attuazione del D.Lgs 626/94, suscettibili di ulteriori e successivi adeguamenti dopo una prima fase di pratica applicazione.

Il comma 4 dell'art. 78 - Valutazione del rischio, peraltro, fa riferimento ad un elenco di attività con la **possibilità** di presenza di agenti biologici per le quali il datore di lavoro può prescindere dall'assicurare ai lavoratori servizi igienici con docce, indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale disinfettati e puliti e la sorveglianza sanitaria, qualora i risultati della valutazione dimostrino che tali misure non sono necessarie.

In effetti, mentre nell'industria farmaceutica esistono i livelli di contenimento previsti negli allegati XII e XIII che (se correttamente adottati) riducono notevolmente il rischio, non è chiaro come in agricoltura si possa dimostrare che il rischio (solo possibile e non certo) non esista.

Altro punto di confusione, relativamente all'applicazione della Direttiva in agricoltura, è dato dal fatto che tutta la normativa è ispirata al contenimento di un rischio infettivo o genetico (solo una volta nel testo di recepimento è citata la parola "allergia") mentre il problema del rischio biologico in agricoltura è fondamentalmente legato alle malattie di ipersensibilità (voce 24 e 25 della tabella delle malattie professionali allegata al DPR 336 del 13.4.94); in tale senso sono inspiegabilmente esclusi dall'allegato XI l'*Alternaria* spp., il *Cladosporium* spp., la *Faenia rectivirgula* (o *Micropolyspora faeni*), i *Thermoactinomyces*, varietà sensibilizzanti di *Aspergilli* ed altri microrganismi causa di asma bronchiale o alveolite allergica estrinseca. Per inciso è da segnalare rispetto al rischio di AAE che, ai sensi del comma 2 dell'art. 75, i microrganismi sopra menzionati andrebbero classificati nel gruppo 3 in quanto, pur non propagandosi nella comunità, possono provocare malattie gravi in soggetti umani, costituendo un serio rischio per i lavoratori anche se sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Sempre riguardo alle allergie restano esclusi per effetto dell'art. 74 gli acari (piroglicifici e non piroglicifici) nonché aracnidi (es. ragno rosso).

Da ricordare che, sempre per effetto dell'art. 74, non sarebbero considerati agenti biologici alcune sostanze di derivazione batterica come le endotossine dei batteri Gram - negativi (ad es. di ceppi non patogeni di *Escherichia coli*) e gli enzimi proteolitici, che pur non essendo microrganismi hanno attività biologica, nonché gli agenti etiologici della scabbia (*Sarcoptes* spp.) in quanto pluricellulari. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per le coltivazioni di funghi eduli che, a parte l'attività biologica derivante dalla esposizione a strame di equini, rappresentano di per sé una esposizione ad agenti biologici (i funghi eduli stessi).

Che la Direttiva si rivolga ai laboratori dell'industria farmaceutica si evincerebbe anche dal dettato dell'art. 88, ove viene prevista la trasmissione dei casi di malattia o decesso all'ISPESL ove è tenuto un apposito Registro. Risulta ovvia la necessità di accentramento delle informazioni in quanto si ritiene l'evento eccezionale, mentre se ci si riferisse a tutti i casi di malattia da agenti biologici che possono insorgere in agricoltura, sarebbe molto più opportuna la segnalazione ai competenti servizi di Igiene pubblica e di Veterinaria delle USL.

Riguardo alla applicabilità della direttiva in agricoltura altre perplessità sorgono poi per le aziende a conduzione familiare ove il collaboratore presti solo saltuariamente ed occasionalmente la sua opera.

Ricordiamo che sono classicamente descritti in agricoltura rischi biologici in cui non sembra esistere una mansione specifica a rischio ma è evidente che tali rischi siano presenti nell'ambiente agricolo in genere. Per la loro prevenzione si devono attuare le misure igieniche considerate nella sezione "Criteri generali".

Riportiamo, a titolo esemplificativo, il numero delle notifiche di malattie infettive in Toscana negli anni 1985 - 1994 facendo presente che trattasi di patologie soggette a obbligo di notifica comprendenti anche casi in età non lavorativa.

N° NOTIFICHE/ANNO MALATTIE INFETTIVE REGIONE TOSCANA

AG.BIOLOGICI	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94
Brucellosi	68	83	55	17	39	33	19	22	20	43
Carbonchio				1	1					
Echinococcosi	1		4		1					
Febbre Q			2		3					
Febbre tifoide	34	35	37	31	52	39	17	12	6	11
Leishmaniosi - cutanea		3	3	3	1	2	1	4	1	2
- viscerale		2		4	2			2	3	
Leptospirosi	6	3	1	4	2	3	2	3	5	1
Listeriosi								1	3	2
Ornitosi	2	4	5	2	7					
Rabbia	2			1						
Rickettsiosi							5	7	4	15
Tetano	27	10	10	10	12	16	17	10	10	13
Tubercolosi extrapolmon.	14	23	18	17	19					
Tularemia	22	68	22	35	5	55	3	2	2	3

2) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI BIOLOGICI -METODOLOGIA

Per quanto riguarda le problematiche generali concernenti l'applicazione del Titolo VIII "Agenti biologici" si fa riferimento al documento n. 16 prodotto dal Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Vengono qui di seguito fornite indicazioni di carattere metodologico riferite specificamente alle attività agricole, in particolare vengono esaminate le lavorazioni agricole nelle quali si ritiene **probabile** o **possibile** un rischio biologico secondo quanto previsto dall'art. 78, comma 4; tali

situazioni costituiscono infatti la più frequente condizione di esposizione ad agenti biologici nel settore lavorativo in esame.

L'**uso deliberato** di agenti biologici in agricoltura può essere ricondotto schematicamente all'uso di:

- prodotti fitosanitari microbici: batteri, funghi e virus (Bacillus Thuringensis subspecies Kurstaki autorizzato in Italia come prodotto fitosanitario). Altri venti tipi di microrganismi (Bacillus Subtilis, Virus Noctuelle, ecc.) sono autorizzati a livello della Unione Europea alla data del 26.07.93 e quindi di probabile utilizzazione anche nel nostro paese.
- Inoculazione micorrize (di competenza laboratoristica)
- Sviluppo nuove sementi (di competenza laboratoristica)
- Batteri azotofissatori e umificatori (Azobacter chroococcum, Myxobacter cellvibrium e cytophagum, Bacillus subtilis).

Per tali utilizzi l'entità del rischio, allo stato attuale delle conoscenze, non è suffragata da evidenze di patologie infettive per l'uomo e pertanto gli agenti biologici non sono classificabili ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 626/94.

Per quanto sopra si ritiene opportuno che, qualora vengano utilizzati, nella valutazione del rischio venga indicato l'agente biologico, il periodo, la quantità utilizzata e l'elenco degli esposti.

La fertirrigazione, che in alcuni documenti viene considerata attività con uso deliberato di agenti biologici, rientra a nostro parere tra le esposizioni probabili o possibili (art. 78 comma 4).

Per quanto riguarda la maggior parte delle attività con **rischio potenziale** di esposizione ad agenti biologici (art. 78, comma 4) si propongono specifiche schede per l'analisi dei rischi. Le schede prodotte sono il frutto della collaborazione del gruppo di lavoro con medici igienisti, biologi e veterinari.

Per le altre attività agricole quali ad esempio: florovivaismo (con esclusione delle operazioni di vasetteria), olivicoltura, viticoltura, frutticoltura, a meno che non comportino operazioni di movimentazione letame, si presume un **rischio biologico generico**, ossia assimilabile a quello presente nelle abituali condizioni di vita e di lavoro. In queste situazioni si ritiene che gli obblighi di cui all'art. 4 comma 2, possano essere soddisfatti da una dichiarazione attestante l'assenza di rischio specifico; dalla dichiarazione deve tuttavia risultare l'avvenuta profilassi antitetanica per i lavoratori addetti.

Per le attività di cui alle schede, data la peculiarità delle lavorazioni agricole e le difficoltà interpretative di indagini strumentali finalizzate alla misura e tipizzazione degli agenti biologici, si propone di procedere per "presunzione di rischio" sulla base delle conoscenze derivanti dalla letteratura, da verificare caso per caso sulla base delle reali condizioni aziendali di esposizione.

La potenziale lesività del rischio presunto andrà pertanto stimata in relazione a omissioni, carenze, inefficienze nelle misure di prevenzione collettiva e/o individuale tali da costituire un pericolo di infezione, in quelle determinate condizioni aziendali.

Vengono quindi indicate di volta in volta (per tipologia aziendale, per lavorazione, per mansione) quelle misure che, se presenti, sono in grado di contenere il rischio e orientare in senso favorevole la valutazione; se assenti o carenti depongono per la presenza di condizioni oggettive di rischio.

Occorre precisare che le schede proposte non costituiscono la "valutazione" ma rappresentano una guida per l'analisi dei rischi presenti in azienda e forniscono anche, nella maggior parte dei casi, l'indicazione delle misure di prevenzione da adottare.

Sulla base dei risultati, l'analisi condotta si dovrà concludere con un giudizio complessivo sulle condizioni aziendali che, mutuando quanto previsto dalle linee guida spagnole (Fogli d'informazione ISPEL - Anno VII n. 1/94 Volume primo), potrebbe consentire 4 diversi giudizi sull'ambiente di lavoro secondo lo schema seguente:

GIUDIZIO COMPLESSIVO	SIGNIFICATO
CORRETTO	Non è stata rilevata alcuna anomalia
MIGLIORABILE	Sono state riscontrate anomalie non determinanti che possono essere migliorate
CARENTE	Sono state riscontrate anomalie determinanti del possibile rischio
MOLTO CARENTE	Sono state riscontrate alcune anomalie determinanti e decisive per il possibile rischio o la concomitanza di varie determinanti specificate

Occorre ricordare che, nella relazione o stesura del documento di valutazione di cui all'art. 4 comma 2, non dovranno pertanto essere riportate in maniera analitica le singole voci o carenze evidenziate ma:

1. indicazione della metodologia seguita
2. giudizio complessivo sulle condizioni di igiene rispetto al rischio biologico (corretta, migliorabile, carente, ecc.)
3. indicazione delle misure che si intendono intraprendere per il miglioramento
4. programma di attuazione con l'indicazione dei tempi

Ricordando infine che nelle aziende agricole e zootecniche con meno di 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato il datore di lavoro può svolgere direttamente (in proprio) i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione con l'obbligo però di comunicare all'organo di vigilanza il documento di valutazione di cui all'art. 4 comma 2, è auspicabile un impegno delle associazioni di categoria nel fornire il supporto tecnico necessario.

3) LA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 86)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 626/94, fatte salve eventuali future modifiche dello stesso, si pone il problema di una possibile estensione anche alle aziende agricole dell'obbligo di sorveglianza sanitaria: tale possibilità, peraltro, non è da intendersi in senso generalizzato in quanto la modifica del Titolo II del DPR 303 del 19.3.1956 non attiene al dispositivo degli art. 33 della suddetta norma, espressamente riferiti ad attività industriali.

La sorveglianza sanitaria in agricoltura è, invece, obbligatoria in tutti i casi espressamente previsti da norme specifiche (ad es. quelle riferite a minori ed apprendisti e alla protezione dei lavoratori contro i fattori di rischio piombo, amianto e rumore), oltre che dai titoli specifici contenuti nel D.Lgs 626/94 in merito a movimentazione carichi pesanti, videoterminali, rischio biologico e cancerogeni.

Il D.Lgs 626/94 quindi con il Titolo VIII, insieme con i Titoli V e VII, offre la possibilità di una sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori agricoli, sistematicamente trascurati salvo poche eccezioni nella normativa prevenzionistica preesistente.

Tale decreto pone la sorveglianza sanitaria tra le misure generali di tutela, sottolineandone il carattere di fondamentale strumento per l'individuazione e il contenimento dei danni (attraverso ad es. l'allontanamento dal lavoro). Essa tuttavia deve essere attivata e programmata "in funzione dei rischi specifici" (art. 3 comma 1 lettera l). Con riferimento all'esposizione ad agenti biologici, nelle lavorazioni quali quelle agricole dove l'esposizione non è intenzionale (art. 78 comma 4), la sorveglianza sanitaria dovrà essere attivata se i risultati della valutazione del rischio ne dimostrano la necessità, ossia se si dimostra che in azienda vi è un rischio biologico non solo presunto ma anche valutato (**presunto** date le attività lavorative che vi si svolgono, **valutato** sulla base della presenza/assenza delle appropriate misure di prevenzione, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati). In questo senso il Titolo VIII offre un esempio di come la valutazione del rischio assuma un valore discriminante rispetto alle misure da adottare.

Occorre rilevare che resta la possibilità (nel settore agricolo più teorica che reale) di accertamento sanitario, indipendentemente dai casi previsti dalla "normativa vigente", su richiesta dei lavoratori, purché "tale richiesta sia correlata ai rischi professionali".

Tale limitazione (sorveglianza sanitaria solo in presenza di un rischio accertato) appare ragionevole, particolarmente in un settore lavorativo del tutto particolare quale quello agricolo, caratterizzato in larga percentuale (circa il 70% del totale) da unità locali piccole o a prevalente conduzione familiare, disperse in ambiti geografici ampi.

Sarebbe auspicabile l'iniziativa della associazioni agricole nel reperire medici competenti operanti secondo un modello omogeneo per territorio e comparto, come già sperimentato ad es. nell'applicazione della Direttiva in Francia (Fogli d'informazione ISPESL - Anno VII n. 1/94 Volume secondo).

Poiché la sorveglianza sanitaria non è un mero adempimento formale, la **periodicità degli ASP** non è specificamente indicata nel titolo VIII, rimandando alla professionalità del medico competente e sarà evidentemente "in funzione del rischio". Fermo restando in ogni caso l'obbligo di una visita medica immediata quando il lavoratore denuncia o presenta sintomi sospetti di infezione, riteniamo utile fornire schematicamente alcuni suggerimenti relativi al protocollo, facendo presente che, se all'atto della valutazione le condizioni ambientali (azienda carente o molto carente) indicano la necessità della sorveglianza sanitaria, eventuali successive bonifiche ambientali che riconducano l'azienda ad una situazione migliorabile o corretta, eliminano l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 78 comma 4.

SOGGETTI INTERESSATI tutti i dipendenti di aziende risultate carenti o molto carenti

PROTOCOLLO (per la prima visita)	• controllo della validità della vaccinazione antitetanica (ultimo richiamo non più lontano di 10 anni) • raccolta guidata dell'anamnesi • indagini sierologiche se vi è rischio evidente di: * idatidosi * leptospirosi * brucellosi • esame parassitologico delle feci e ricerca della eosinofilia (in presenza di rischio specifico) • esami speciali da prevedere caso per caso (es. spirometria e test allergologici se si evidenzia un rischio allergico, ricerca di anticorpi precipitanti nel sospetto di esposizione ad agenti di alveolite allergica estrinseca)
-------------------------------------	---

A nostro giudizio l'art.87 relativo a "Registro degli esposti e degli eventi accidentali" non sembra applicabile alle attività agricole che comportano uso deliberato di agenti biologici del gruppo numero 4.

ALLEGATO A
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

E' presente il Registro degli infortuni	SI	NO
E' presente la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione antitetanica di tutti gli addetti agricoli (vaccinazione obbligatoria)	SI	NO
Gli addetti sono vaccinati contro la leptospirosi (vaccinazione non obbligatoria)	SI	NO
Sono disponibili ed adeguati al numero degli addetti i seguenti impianti sanitari:		
- WC	SI	NO
- Lavabi	SI	NO
- Docce	SI	NO
- Spogliatoi	SI	NO
- Mensa (per le aziende medio/grandi)	SI	NO
L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto comunale	SI	NO
Se avviene tramite pozzo l'acqua è dichiarata potabile da analisi periodiche	SI	NO
Le stalle (se presenti) sono dotate di idonea areazione	SI	NO
I lavoratori conoscono la pericolosità dei contaminanti biologici che possono essere presenti nel posto di lavoro	SI	NO
I lavoratori hanno, usano e conoscono le caratteristiche degli indumenti e delle attrezzature di protezione personale per le operazioni che le richiedono	SI	NO
E' presente un pacchetto di medicazione o, per aziende con più di 50 addetti, la cassetta di pronto soccorso	SI	NO
Gli addetti sono sottoposti a visite mediche periodiche	SI	NO

ALLEGATO B -CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

Le pagine successive contengono criteri di valutazione specifici suddivisi per tipo di allevamento con griglie organizzate per tipo di mansione svolta.

I numeri presenti nella colonna “Agente biologico” fanno riferimento all’elenco riportato in allegato. Tra le misure di prevenzione vengono citati gli indumenti cioè tuta da lavoro o pantaloni lunghi con camicia a maniche lunghe. La colonna dei SI/NO serve per effettuare una valutazione quali/quantitativa dei dispositivi di protezione individuale menzionati come misure di prevenzione.

allevamento bovino e bufalino

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti (zecche, tafani, pulci, ecc.) SI NO

L'allevamento è attualmente riconosciuto “ufficialmente indenne da TBC” SI NO

L'allevamento è attualmente riconosciuto “indenne da LEUCOSI” SI NO

L'allevamento è attualmente riconosciuto “ufficialmente indenne da BRUCELLOSI” SI NO

L'allevamento è attualmente riconosciuto: “indenne da BRUCELLOSI” SI NO

Non è in possesso di una delle qualifiche suddette in quanto l'allevamento è sottoposto a provvedimenti di Polizia Veterinaria

E' presente l'autorizzazione per la produzione di latte destinato al consumo diretto o alla caseificazione SI NO

Presenza di concimaia SI NO

L'allevamento è fornito di un sistema di stoccaggio delle deiezioni come da deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento SI NO

Mansioni	N° add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Prelievo foraggio insilato da silos a trincea		17	Mascherina antipolvere		
Rimozione lettiera		1, 3, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 33, 35, 40, 55, 56	Mascherina antipolvere		
Assistenza sanitaria (terapia assistenza al parto e visita ginecologica)		4, 6, 12, 16, 17, 7, 34, 35	Mascherina antipolvere, guanti, stivali, indumenti		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		2, 4, 6, 16, 17, 27	Guanti, stivali, mascherina antipolvere Apertura carcasse solo da personale abilitato U.S.L. e Ist. Zooprofil..		
Mungitura		4, 6, 19, 34, 35	Guanti		

Alimentazione animali		1, 4, 6	Indumenti, stivali		
Toilettatura animali		4, 6, 57	Indumenti, stivali. Disinfezione mani. Lotta agli ectoparassiti		
Pulizia ricoveri		1, 4, 6	Indumenti, stivali		

allevamento bovino e bufalino brado o semibrado

Gli animali vengono sottoposti al trattamento contro gli ectoparassiti al momento dei ristalli stagionali

SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Tutte		3, 24, 25, 26	Stivali, indumenti		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali D.L. 508/93 e modifiche		2, 4, 6, 16, 17 27	Guanti, stivali, indumenti mascherina antipolvere		

allevamento equini

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti (zecche, tafani, ecc.)

SI NO

I cavalli dell'allevamento sono iscritti all'Anagrafe Regionale

SI NO

Presenza di concimaia

SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Rimozione lettiera		3, 7, 24, 5, 26, 1, 40	Stivali, indumenti		
Assistenza sanitaria(terapia assistenza al parto e visita ginecologica. Se animali affetti da patologie respiratorie o cutanee croniche		7, 22, 23, 27, 38, 40	Guanti, stivali, indumenti mascherina antipolvere		
Toilettatura animali. Se animali con infezione cutanea.		23,,57, 58, 59	Indumenti, stivali, guanti, mascherina antipolvere		
Pulizia ricoveri		7, 57, 58, 59	Indumenti, stivali, mascherina antipolvere		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		3, 7, 23, 31, 38, 40, 57, 58, 59	Guanti, stivali, indumenti mascherina antipolvere		

allevamento equini bradi o semibradi

Gli animali vengono sottoposti al trattamento contro gli ectoparassiti al momento dei ristalli stagionali SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Tutte		3, 24, 25, 26	Stivali, indumenti		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		3, 7, 23, 1, 38, 40, 57, 58, 59	Guanti, stivali, indumenti mascherina antipolvere		

allevamento suino

Registro di carico e scarico ai sensi del Regolamento per la profilassi della Peste suina SI NO

L'allevamento è riconosciuto come "accreditato" per la malattia vescicolare del suino SI NO

Non è in possesso di una delle qualifiche suddette in quanto l'allevamento è sottoposto a provvedimenti di Polizia Veterinaria

L'allevamento è in possesso dell'autorizzazione al trattamento dei liquami SI NO

L'allevamento è fornito di un sistema di stoccaggio delle deiezioni come da deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 08/05/1980 SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di Prevenzione	SI	NO
Assistenza sanitaria(terapia, assistenza al parto,ecc)		7, 16, 18, 22, 27, 37* 40	Guanti, stivali, indumenti		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		7, 13, 18, 22, 27, 37*, 40, 48	Guanti, stivali, mascherina antipolvere Apertura carcasse solo da personale abilitato della U.S.L. e Ist. Zooprofilattico		
Pulizia ricoveri		16, 40, 41, 42, 43, 48	Indumenti, stivali		

(*)37 Vista la modalità di trasmissione l'unica misura di prevenzione è il controllo sierologico degli animali ricoverati

allevamento ovi-caprino

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti (zecche, tafani, pulci, ecc.) SI NO

L'allevamento è attualmente riconosciuto: “ufficialmente indenne da BRUCELLOSI” SI NO

L'allevamento è attualmente riconosciuto: “indenne da BRUCELLOSI” SI NO

L'allevamento è riconosciuto: “Negativo all'ultimo controllo” alla BRUCELLOSI SI NO

Non è in possesso di una delle qualifiche suddette in quanto l'allevamento è sottoposto a provvedimenti di Polizia Veterinaria

E' presente l'autorizzazione per la produzione di latte destinato al consumo diretto o alla caseificazione SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Rimozione lettiera e pulizia ricoveri		4, 6, 12, 17, 24, 25, 26, 36* 56	Mascherina antipolvere Indumenti, stivali		
Assistenza sanitaria(terapia, assist. al parto, ecc.)		4, 6, 10, 16, 17, 27, 36*	Guanti, stivali, indumenti		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		2, 4, 6, 10, 12, 16, 17, 27	Guanti, stivali, mascherina antipolvere Apertura carcasse solo da personale abilitato		
Mungitura		36*	Lavaggio e disinfesz. delle mani.		
Tosatura animali		6, 12, 24, 25, 26, 31	Indumenti, stivali. Disinfezione mani. Lotta ectoparassiti		

(*)36 Vista la modalità di trasmissione l'unica misura di prevenzione è l'allevamento protetto da piani di vaccinazione

allevamento avicunicolo

L'allevamento è sottoposto ad un piano di derattizzazione SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti SI NO

Per allevamenti di volatili da riproduzione l'allevamento è sottoposto ad un piano di profilassi per la PULLUROSIS SI NO

Per allevamenti di uova da cova l'allevamento è “indenne da PULLUROSIS” SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Assistenza sanitaria (terapia, fecondazione artificiale, ecc.)		9, 22, 32	Mascherina antipolvere		
Rimozione e distruzione carcasse animali morti, aborti, invogli fetali e uova in cova. D.L. 508/93 e modifiche		9, 22, 29, 31, 32	Guanti, indumenti Mascherina antipolvere		
Rimozione lettiera permanente		9, 32, 52, 55, 56	Mascherina antipolvere		
Tutte		31	Indumenti		

**allevamento di selvaggina da penna
(fagiani, starne, quaglie, ecc.)**

L'allevamento è sottoposto ad un piano di derattizzazione SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti SI NO

L'allevamento è fornito di un sistema di stoccaggio delle deiezioni come da deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 08/05/1980 SI NO

Per allevamenti di volatili da riproduzione l'allevamento è sottoposto ad un piano di profilassi per la PULLUROSIS SI NO

Per allevamenti di uova da cova l'allevamento è "indenne da PULLUROSIS" SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Assistenza sanitaria (terapia, fecondazione artificiale, ecc.)		9	Mascherina antipolvere		
Rimozione distruzione carcasse animali morti e uova in cova. D.L. 508/93 e modifiche		9, 29, 31, 32	Guanti, indumenti Mascherina antipolvere		
Rimozione lettiera permanente		9, 32, 52, 55, 56	Mascherina antipolvere		
Tutte		31	Indumenti		

allevamento di selvaggina: lepri

L'allevamento è sottoposto ad un piano di derattizzazione SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti SI NO

L'allevamento è fornito di un sistema di stoccaggio delle deiezioni come da deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 08/05/1980 SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Assistenza sanitaria (terapia, fecondazione artificiale, ecc.)		7, 14, 15, 27, 31, 44	Guanti ,indumenti Mascherina antipolvere		
Rimozione distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		14, 15, 31	Guanti, indumenti Mascherina antipolvere		
Rimozione lettiera permanente		14, 15, 22, 31, 55, 56	Indumenti Mascherina antipolvere		
Pulizia ricoveri Operazioni di disinfestazione		7, 14, 15, 27, 31, 44	Guanti, indumenti Mascherina antipolvere		

allevamento cani

L'allevamento è sottoposto ad un piano periodico di disinfestazione da ectoparassiti (zecche, tafani, pulci, ecc.) SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano di controllo sierologico semestrale per "LEISHMANIA" SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano vaccinale contro la "RABBIA" SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano vaccinale contro la "LEPTOSPIROSI" SI NO

L'allevamento è sottoposto ad un piano di chemiopprofilassi annuale contro le "FILARIOSI" SI NO

A disposizione degli addetti all'allevamento vi sono idonei lavabi con disinfettanti SI NO

L'allevamento è dotato di sistema di smaltimento liquami L.319//76 (L.R. 23/01/1986 n° 5) SI NO

Mansioni	N°. add	Agenti biolog.	Misure di prevenzione	SI	NO
Assistenza sanitaria (terapia, assistenza al parto, ecc.)		5, 8, 12, 16, 45, 46, 51 57	Guanti, indumenti		
Distruzione carcasse animali morti, aborti ed invogli fetali. D.L. 508/93 e modifiche		5, 12, 16, 45	Guanti, stivali, mascherina antipolvere Apertura carcasse solo da personale abilitato della U.S.L. e Ist. Zooprofilattico		
Distribuzione mangimi		44	Indumenti		
Pulizia ricoveri		5, 12, 16, 43, 45, 46, 50	Guanti, stivali, indumenti		
Toilettatura animali		12, 45, 57, 58, 59	Guanti, indumenti		

DROFILARIA IMMITIS e DROFILARIA REPENS: patologie cardiovascolari e sottocutanee del cane trasmesse da un culicide che danno occasionalmente patologie nell'uomo.

ALLEGATO C**ELENCO AGENTI BIOLOGICI DI MAGGIORE INTERESSE NELL'ATTIVITA' AGRICOLA**

Di seguito viene riportato l'elenco non esaustivo delle principali forme microbiche potenzialmente presenti nelle specifiche mansioni.

Gli agenti microbici presenti nell'elenco, ma non inseriti nelle specifiche schede, sono ritenuti a rischio generico e non individuabili in specifiche mansioni.

N° di rif.to	Agente biologico Batteri ed organismi simili	Class.
1	ACTINOMYCES ISRAELII (Actinimicosi)	2
2	BACILLUS ANTHRACIS (Carbonchio)	3
3	BORRELIA BURGDORFERI (Borreliosi di Lyme)	2
4	BRUCELLA ABORTUS (Brucellosi)	3
5	BRUCELLA CANIS (Brucellosi)	3
6	BRUCELLA MELITENSIS (Brucellosi)	3
7	BRUCELLA SUIS (Brucellosi)	3
8	CAMPYLOBACTER SPP (Dissenteria)	2
9	CHLAMYDIA PSITTACI Ceppi aviari (Ornitosi e Psittacosi)	3
10	CHLAMYDIA PSITTACI Ceppi non aviari (Ornitosi e Psittacosi)	2
11	CLOSTRIDIUM TETANI (Tetano)	2
12	COXIELLA BURNETII (Febbre Q)	3
13	ERYSIPLOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal rossino)	2
14	FRANCISELLA TULARENSIS Tipo A (Tularemia)	3
15	FRANCISELLA TULARENSIS Tipo B (Tularemia)	2
16	LEPTOSPIRA INTERROGANS Tutti i serotipi (Leptospirosi)	2
17	LISTERIA MONOCYTOGENES (Listeriosi)	2
18	MYCOBACTERIUM AVIUM (Tubercolosi)	2
19	MYCOBACTERIUM BOVIS (Tubercolosi)	3
20	MYCOBACTERIUM MARINUM (Tubercolosi ittica)	2
21	NOCARDIA ASTEROIDES (Nocardiosi)	2
22	PASTEURELLA SPP (Peste)	2
23	PSEUDOMONAS MALLEI (Morva)	3
24	RICKETTSIA CONORII (Febbre bottonosa)	3
25	RICKETTSIA THIPHI o MOOSERI (Tifo murino)	3
26	RICKETTSIA PROWAZEKII (Tifo esantematico)	3
27	SALMONELLA SPP (Salmonellosi minori)	2
28	STREPTOBACILLUS MONILIFORMIS (Streptobacillosi)	2
29	YERSINIA SPP (Sindromi enteriche; setticemie)	2

N° di rif.to	Agente biologico Virus	Class.
30	PHLEBOVIRUS: VIRUS TOSCANA (Febbre da pappataci)	2
31	FLAVIVIRIDAE: VIRUS DELL'ENCEFALITE DA ZECCHIE DELL'EUROPA CENTRALE (Encefalite)	3**
32	PARAMYXOVIRIDAE: VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE (Congiuntivite)	2
33	POXVIRIDAE: BUFFALOPOX VIRUS	2
34	VIRUS DEL NODULO DEI MUNGITORI	2
35	VACCINIA VIRUS	2
36	ECTIMA CONTAGIOSO DEGLI OVICAPRINI (*)	
37	PICORNAVIRIDAE: ENTEROVIRUS DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (*)	
38	RHINOVIRUS	2
39	RHABDOVIRIDAE: VIRUS DELLA RABBIA	3**
40	VIRUS DELLA STOMATITE VESCICOLOSA	2

N° di rif.to	Agente biologico Parassiti	Class.
41	ASCARIS SUUM	2
42	BALANTIDIUM COLI	2
43	CAPILLARIA PHILIPPINENSIS	2
44	CAPILLARIA SPP	2
45	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS (Idatiosi, piccola tenia)	3
46	ENTAMOEBE HISTOLYTICA	2
47	LEISHMANIA SPP	2
48	PARAGONIMUS WESTERMANI	2
49	SCHISTOSOMA MANSONI	2
50	STRONGYLOIDES SPP	2
51	TOXOCARA CANIS	2

N° di rif.to	Agente biologico Funghi	Class.
52	ASPERGILLUS FUMIGATUS	2
53	CANDIDA ALBICANS	2
54	COCCIDIOIDES IMMITIS (Coccidioidomicosi)	3
55	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS (Criptococcosi)	2
56	HISTOPLASMA CAPSULATUM (Istoplasmosi)	3
57	MICROSPORIUM SPP	2
58	SPOROTHRIX SCHENCKII (Sporotricosi)	2
59	TRICHOPHYTON SPP	2

(*) Presente il genere ma non l'agente specifico nell'allegato XI del Dlgs 626/94

(**) Questi agenti, di classe 3, possono comportare un rischio di infezione limitato, perché normalmente non sono veicolati dall'aria